

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 settembre 2013 — Schmidt Spiele/UAMI (Rappresentazione di una tavola da gioco)

(Causa T-493/13)

(2013/C 325/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmidt Spiele GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: T. Sommer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 luglio 2013, procedimento R 1768/2012-1;

— condannare l'UAMI alle spese;

— fissare un termine per la fase orale del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la rappresentazione di una tavola da gioco per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 10 592 095.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Impugnazione proposta il 19 settembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2013 causa F-32/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-503/13 P)

(2013/C 325/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza emessa dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea in data 12 luglio 2013, nella causa F-32/12, Marcuccio/Commissione;

— Rinviare la causa *da qua* al giudice di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'art. 14 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica per tautologia ed irragionevolezza, e comunque errate, erronee, fallaci ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dell'art. 14 medesimo, con conseguente grave e palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui *inter alia*, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

2) Secondo motivo, vertente su di un difetto assoluto di motivazione per carenza d'istruttoria, apoditticità, tautologia, arbitrarietà, snaturamento e travisamento di fatto, errore di diritto anche per manifesto fallace apprezzamento di un fatto processuale.